

REGIONE CALABRIA
Azienda Ospedaliera
Bianchi Melacrino Morelli



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'UTILIZZO DI BENI IN VISIONE OD IN
PROVA DA PARTE DELLE UNITA' OPERATIVE
DELL'AZIENDA OSPEDALIERA
"BIANCHI-MELACRINO-MORELLI"
DI REGGIO CALABRIA**

Art. 1

Oggetto e finalità regolamentari

Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.57 della L.R.N. 43/96, l'utilizzazione di beni in visione o in prova da parte delle Unità Operative dell'Azienda Ospedaliera. L'utilizzo di beni in visione od in prova è temporaneo, a titolo gratuito e non comporta alcun obbligo di acquisto da parte dell'Azienda Ospedaliera né dei beni né di accessori complementari alla loro funzionalità.

L'utilizzo di beni in visione od in prova non comporta altresì alcuna spesa od onere a carico dell'Azienda Ospedaliera: in particolare tutte le spese relative all'installazione, alla rimozione, alla manutenzione dei beni, nonché alla fornitura di materiale consumabile o di parti accessorie necessari per il funzionamento, rimangono a carico della ditta .

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- 1). per "Azienda", l'Azienda Ospedaliera B.M.M. di Reggio Calabria;
- 2) per "Ditta", il soggetto privato che fornisce i beni in visione od in prova;

Art.3

Durata

L'utilizzo dei beni in visione od in prova è temporaneo.

La durata massima è di mesi 6 (sei), decorrenti dalla formale consegna dei beni.

In relazione a specifiche esigenze, adeguatamente motivate, al termine del periodo suddetto, il Direttore dell'U.O. interessata, può richiedere proroga, con le procedure di cui al successivo art.4.

In ogni caso il periodo complessivo di utilizzo in visione od in prova, incluso il periodo di proroga, non può eccedere mesi 12 (dodici).

Art.4

Procedure


L'utilizzo in visione od in prova dei beni, è subordinata al rilascio di autorizzazione del Direttore Sanitario Aziendale, previo parere del direttore del dipartimento competente.

Il Direttore dell'unità operativa interessata propone apposita istanza di autorizzazione al direttore del dipartimento competente specificando il tipo di bene, la durata e le ragioni di interesse e convenienza per l'Azienda in relazione all'utilizzo del bene in visione od in prova.

Il direttore del dipartimento esprime parere in ordine alle ragioni di interesse e convenienza per l'Azienda ed inoltra la richiesta al Direttore Sanitario Aziendale per il rilascio dell'autorizzazione.

Il Direttore Sanitario Aziendale comunica il rilascio dell'autorizzazione o l'eventuale proroga al direttore del dipartimento competente ed al Direttore del Dipartimento Gestione per gli adempimenti di cui al successivo art.5.





Art. 5
Acquisizione dei beni in visione od in prova


Prima della consegna del bene la Ditta dovrà inoltrare al Settore Patrimonio la seguente documentazione:

- 1) copia del presente regolamento sottoscritto per accettazione;
- 2) polizze assicurative a copertura dei rischi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del presente regolamento per il periodo di prova o visione e per l'eventuale proroga;

I beni in prova o in visione devono essere consegnati presso il magazzino economale dell'Azienda.

Il Settore Patrimonio cura gli adempimenti previsti dall'art. 57 della l.r.n.43/96.

Art. 6
Termine dell'utilizzo

 Al termine del periodo di utilizzazione in prova o in visione, la Ditta dovrà procedere, a suo totale carico, al ritiro dei beni, dandone preavviso con apposita comunicazione scritta al direttore dell'unità operativa interessata almeno 10 giorni prima della data prevista per il ritiro.

All'atto del ritiro l'Ufficio Economato dell'Azienda emette formale documento di riconsegna alla Ditta e comunica l'avvenuto ritiro del bene al Settore Patrimonio dell'Azienda.

Art. 7
Danni a cose o persone

L'Azienda Ospedaliera non risponde dei danni a cose o persone, incluso il personale interno all'Azienda, o alle strutture in cui viene installato il bene che dovessero derivare dall'utilizzo in prova o in visione dei beni.

La Ditta è tenuta a stipulare, prima della consegna del bene in prova o in visione:

- 1) polizza assicurativa a totale copertura dei danni a terzi ed al personale interno all'azienda con un massimale non inferiore ad €3.000.000 (tre milioni) per ogni singolo sinistro;
- 2) polizza assicurativa a totale copertura dei danni alle strutture derivanti da incendi, danneggiamenti di vario genere provocati dai beni in prova o in visione.

L'Azienda si riserva ogni azione risarcitoria nei confronti della Ditta per qualsiasi tipo di danno che dovesse occorrere dall'utilizzo del bene.

Art.6
Furti e danneggiamenti

Il responsabile dell'Unità operativa interessata custodisce il bene in prova o in visione in luogo idoneo.

L'Azienda non risponde dei furti o danneggiamenti occorsi ai beni in visione o in prova. La ditta è tenuta pertanto a stipulare apposita polizza assicurativa a totale copertura dei rischi sopra descritti.

Art.8

Trattamento dei dati personali

I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.

Art.9

Norme di rinvio.

Per quanto non stabilito dal presente regolamento si fa rinvio agli artt. 1803 e ss. del codice civile nonché alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

ART.10

Entrata in vigore

Il presente regolamento verrà recepito con apposita delibera del Direttore Generale dell'Azienda ed entra in vigore alla data di esecutività della predetta delibera di recepimento.

Per tutti i beni a quella data presenti in Azienda in visione o prova i direttori delle Unità Operative interessate dovranno perfezionare le procedure fissate dal presente regolamento entro gg. 20 dall'entrata in vigore.

L'utilizzo in prova o in visione di beni senza l'osservanza delle procedure previste dal presente regolamento comporta diretta responsabilità dei direttori delle Unità Operative interessate.

FIRMA PER ACCETTAZIONE